REGOLAMENTO (CEE) N. 348/76 DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 1976

relativo a misure da adottare in conseguenza delle difficoltà di approvvigionamento riguardo alle patate

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 103 e 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a causa dello scarso raccolto di patate effettuato nella Comunità nel corso del 1975, il mercato di questo prodotto versa attualmente in una situazione di penuria ; che tale situazione comporta un notevole aumento dei prezzi delle patate nonché difficoltà di approvvigionamento in determinate regioni della Comunità e un rischio di aumento del costo della vita ;

considerando che detta situazione è aggravata dalle esportazioni di patate verso i paesi terzi e che in alcuni di questi esse sono incentivate mediante sovvenzioni all'importazione ; che, per garantire l'approvvigionamento della Comunità, è pertanto necessario istituire, a titolo temporaneo, una tassa all'esportazione di questo prodotto verso i paesi terzi ; che occorre inoltre prevedere la possibilità di modificare l'importo di questa tassa in funzione dell'evoluzione dei prezzi sul mercato comunitario e sul mercato mondiale nonché delle sovvenzioni all'importazione eventualmente concesse dai paesi terzi ;

considerando che il presente regolamento non pregiudica le misure adottate in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni (1),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È riscossa una tassa all'esportazione verso i paesi terzi di tuberi-seme di patate non certificati della sottovoce ex 07.01 A I e di patate della sottovoce 07.01 A III della tariffa doganale comune. L'importo di detta tassa è di 25 unità di conto per 100 chilogrammi.

La Commissione può tuttavia modificare tale importo in funzione dell'evoluzione dei prezzi sul mercato comunitario e sul mercato mondiale nonché delle sovvenzioni concesse dai paesi terzi all'importazione dei prodotti di cui al primo comma.

2. La Commissione, previa consultazione degli Stati membri, stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo e può adottare qualsiasi misura transitoria necessaria.

3. Il presente articolo non pregiudica la possibilità da parte degli Stati membri di vietare l'esportazione verso i paesi terzi dei prodotti di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica alle operazioni per le quali le formalità doganali di esportazione sono espletate a partire dal giorno successivo a quello della sua entrata in vigore e fino al 30 giugno 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

(1) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 25.